



Associazione "Mons. Giovanni Cavini"

Piazzetta Propositura 3, 50053 Empoli (FI)

P. Iva: 06253150483

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 29 ottobre 2020, alle ore 21.18, presso la sede legale di Piazzetta Propositura n° 3 in Empoli, si è tenuta in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Mons. Giovanni Cavini", con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione nuovo statuto redatto dal Cesvot sez. di Empoli, in collaborazione con lo Studio Paolo Cardini s.a.s. di Fucecchio, in conformità con quanto richiesto dalla "Riforma nazionale del terzo settore".

All'apertura dell'assemblea sono presenti i signori Ancillotti Lorenzo (Presidente), Morelli Fabrizio (Vice Presidente), Fontani Elena (associata), Morelli Simona (associata), Fazzini Fabio (associato), Ringressi José (associato), Cioli Alessandro (associato), Aceto Emanuela (associata), Maltinti Guido (associato), Cocchetti Bianca (associata), Siemoni Sofia (associata), don Engels Guido (Parroco di Sant'Andrea a Empoli e associato), Mazzoni Mirko (segretario).

La discussione si apre alle 21.32 e il Presidente illustra in ogni sua parte le proposte di integrazione e modifica, secondo quanto sopra esposto.

Si rileva all'unanimità la necessità dell'adeguamento e non si fanno obiezioni alle modifiche suggerite, accogliendone la totalità.

Si dà pertanto mandato al Presidente di precedere al deposito presso l'Agenzia delle Entrate dello statuto allegato.

Non vengono sollevate altre questioni e alle ore 22.28 l'assemblea si scioglie.

Il Presidente

Lorenzo Ancillotti

Associazione "MONS. GIOVANNI CAVINI"
P.ta Propositura n° 3, 50053 EMPOLI (FI)
P.I. e C.F. 06253150483

Il Segretario verbalizzante

Mirko Mazzoni

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato 30.10.20 al n° 1724
Serie 3-N 4 originali Esatti euro ES.

30 OTT. 2020

L'ADDETTO
Benedice Alfonso

STATUTO

«MONS. GIOVANNI CAVINI APS – ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA»

FINALITÀ E STRUTTURE

Art.1) L'associazione senza fine di lucro denominata «MONS. GIOVANNI CAVINI APS – ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA», di seguito detta 'associazione', svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche.

Art.2) L'associazione ha sede in Empoli (FI), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, e la sua durata è illimitata.

Art.3) L'associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 117/2017. L'associazione nasce in seno alla Parrocchia di Sant'Andrea in Empoli e si richiama allo spirito cristiano trasmesso ai giovani da **Monsignor Giovanni Cavini** (1927-2009), che ha perseguito con entusiasmo l'annuncio del Vangelo nell'ambito della cultura, dello sport e del sociale. Di conseguenza l'Associazione si prefigge la collaborazione con il Parroco pro-tempore di Sant'Andrea.

Art.4) L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche* (lettera T, art. 5 CTS);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone.

Più in particolare, finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo, perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, a carattere competitivo e non, e l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo;
- organizzare manifestazioni di carattere culturale, rassegne concertistiche e liriche, concorsi, video-riproduzioni cinematografiche, dibattiti e conferenze, manifestazioni sportive ed in genere eventi di carattere benefico;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura e dello sport, l'edizione e la distribuzione di riviste, registrazioni audio e video usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- organizzare feste, sagre, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o di carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci o associati di associazioni analoghe a questa e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive e sostenere le attività della Parrocchia di Sant'Andrea in Empoli, collaborando con essa e con le associazioni a questa legate. Di conseguenza l'associazione sarà rappresentata dal proprio Presidente, o da un suo delegato nel Consiglio Pastorale Parrocchiale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I SOCI

Art.5) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art.6) L'ammissione all'associazione è deliberata, secondo *criteri non discriminatori* e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio tramite *domanda scritta, contenente i dati anagrafici e di contatto* nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art.7) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. I soci hanno diritto a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Art.8) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili e rivalutabili*.

Art.9) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso all'Assemblea che delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art.10) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art.11) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art.12) Gli Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 CTS.

L'ASSEMBLEA

Art.13) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art.14) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.15) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art.16) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art.17) L'Assemblea ordinaria dei soci, inderogabilmente:

approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;

elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7; elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari;

delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

delibera sulla *esclusione degli associati*;

approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art.18) L'Assemblea straordinaria, inderogabilmente:

delibera sulle modifiche statutarie;

delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;

delibera lo *scioglimento*;

Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE E L'ORGANO DI CONTROLLO

Art.19) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni.

Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art.20) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;

Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;

Le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;

La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;

La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

La fissazione delle quote sociali;

La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

La delibera sull'ammissione di nuovi soci;

La facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale, sia in ambito comunitario che estero, secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;

Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art.21) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

È validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art.22) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.23) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.24) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art.25) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.26) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art.27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art.28) L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.29) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

dalle quote di iscrizione o quote associative;

dalle entrate versate dai soci per i servizi inerenti attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;

dalle donazioni e lasciti testamentari;

da rendite patrimoniali;

dai proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

dai proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate nonché da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione o ad essa pervenuti

a qualsiasi titolo – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.30) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.31) L'anno associativo si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo, o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo: una volta approvato, il documento economico è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 CTS in merito a Bilancio Sociale e Informativa sociale, l'associazione deve:

pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (Informativa sociale c.2 art. 14 CTS);

redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*. (*Bilancio sociale, c. 1 art. 14 CTS*)

LIBRI

Art.32) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 30 CTS o costituito per scelta.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

Art.33) I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 CTS.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.34) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

LO SCIoglimento

Art.35) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

NORME FINALI

Art.36) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea dei soci riunita presso la sede legale, in data 29 ottobre 2020.



Associazione "MONS. GIOVANNI CAVINI"
P.ta Propositura n° 3, 50053 EMPOLI (FI)
P.I. e C.F. 06253150483

Il Presidente

Lorenzo Ancillotti

Il Segretario

Mirko Mazzoni